

## **DELIBERA N. 93/10/CONS**

### **NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 3 E ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL CANALE DIFFUSO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "K2"**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 18 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Digital TV Channels Italy S.r.l. per il canale diffuso in tecnica digitale terrestre e via satellite "K2" in data 23 dicembre 2009, prot. n. 94445, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di programmazione e di emissione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, in virtù della mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni, del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. a), b) e c) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 22 gennaio 2010, prot. n. 3706 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 25 febbraio 2010, prot. n. 11681, a seguito della richiesta di informazioni del 22 gennaio 2010, rivolta alla società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che con l'istanza del 23 dicembre 2009 la società chiede in subordine alla deroga totale un esonero parziale dagli obblighi di emissione in opere europee recenti (art. 3, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS), di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (art. 3, comma 2 ), di investimento in opere europee di produttori indipendenti (art. 4, comma 1), nonché in opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione (art. 4, comma 2 );

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "K2";

RILEVATO che il canale in questione ha correttamente documentato il possesso dei requisiti per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che "K2" ha un palinsesto dedicato quasi esclusivamente alla trasmissione di serie di cartoni animati, diretto ad un pubblico di età compresa tra i 4 e i 14 anni e di telefilm dedicati ai ragazzi. Pertanto rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera l) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento;

RILEVATO che nel mercato europeo della produzione indipendente il genere dei programmi per l'infanzia, pur nella sua possibile segmentazione in sottogeneri, vede la presenza di numerosi e qualificati operatori, come attestato da fonti autorevoli<sup>1</sup> e dai dati ricavati direttamente dall'Informativa economica di sistema. In particolare, si evidenzia come in Europa tale genere consista in rilevanti quote di emesso, soprattutto di origine comunitaria, per via dell'esistenza di numerosi canali tematici, circa 200, la cui linea editoriale si rivolge esclusivamente a un pubblico di bambini.

CONSIDERATO che il canale in questione ha avviato le trasmissioni via satellite in data 30 maggio 2009, e in tecnica digitale terrestre in data 1 luglio 2009, le informazioni relative alla programmazione, alla sostenibilità della stessa e alla compatibilità con gli obblighi di emissione e investimento sono da considerarsi parziali,

---

<sup>1</sup> Commissione Europea *Impact Study of Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and Production of TV Programmes Provided for Under Article 25 (a) of the TV Without Frontiers Directive, Final Report, 2005*; Commissione Europea, *Study on the application of measures concerning the promotion of the distribution and production of European works in audiovisual media services (i.e. including television programmes and non-linear services)*, 2008; IEM, Fondazione Rosselli, *Quinto Summit sull'Industria della Comunicazione*, 2007; IEM, Fondazione Rosselli, *Il valore della fiction in Italia*, 2008; IsICult, Istituto Italiano per l'Industria Culturale, *Indagine sul settore del documentario in Italia*, 2006; *European Audiovisual Observatory, Trends in European Television*, 2008

e pertanto ogni valutazione *ex ante* in merito alla preventiva impossibilità di programmare opere europee, anche recenti, e di investire in opere di produttori indipendenti, deve essere rinviata a seguito della presenza di dati rappresentativi di un assetto consolidato;

RITENUTO che le circostanze rappresentate dalla società appaiono comunque atte a giustificare il mancato rispetto di tali obblighi da parte di K2 nel biennio trascorso coincidente con l'avvio dell'attività;

RITENUTO che all'interno della linea editoriale la quota minima di programmazione e investimento dedicata alle trasmissioni adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, appare raggiunta mediante la programmazione ordinaria, il cui approvvigionamento non comporta oneri superflui per l'emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che la natura prettamente tematica del canale, strutturato in modo da rivolgersi a un pubblico di soli bambini, fa in modo che gli obblighi di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, siano necessariamente soddisfatti mediante la programmazione ordinaria, di fatto costituita esclusivamente da trasmissioni specificamente rivolte ai minori. Tali trasmissioni, infatti, costituiscono i programmi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati, e della conseguente raccolta pubblicitaria, e il loro approvvigionamento non può comportare oneri economici superflui per il canale e, dunque, non è suscettibile di gravare sul suo equilibrio finanziario;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

## **Articolo unico**

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata per il canale "K2 è rigettata.

2. L'Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, del regolamento, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

3. La società Digital Tv Channels Italy S.r.l. autorizzata alla trasmissione del suddetto canale in tecnica digitale terrestre, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 18 marzo 2010

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola